

2) SISTEMI DI MOLITURA

Il numero maggiore delle richieste di privativa che ci è stato dato di incontrare riguarda i sistemi e i metodi della molitura. È bene mettere in rilievo che, contemporaneamente alla richiesta di esclusive per nuove invenzioni, si verificava il fenomeno di un notevole aumento delle domande per ottenere licenze di impianto di nuovi molini ad acqua secondo il metodo tradizionale. Ciò sta a dimostrare senza ombra di dubbio che il consumo della farina era in quell'epoca certamente in espansione, molto probabilmente in dipendenza sia del miglioramento del tenore di vita (5), sia dell'incremento della popolazione, sia delle esigenze militari che imponevano grosse forniture alle armate di terra e di mare, nonché alle fortezze lontane come Malta e la Goletta, cui si inviavano ingenti quantità di biscotto e di panatica. E non bisogna dimenti-

(5) Il pane era probabilmente anche in Sicilia genere di lusso: i pastori e i contadini pare mangiassero grano bollito (*cuccia*). Si ricordino i versi di Mariano Bonincontro, poeta della metà del cinquecento: *E fu burgisi di burritta azola / chi tinia mandra e siminava urlia / e fina intantu ch'illu happi la stola / lu paxxiu sempri di tumi e cuccia*, (Cfr. O. COPPOLER ORLANDO, *Un poeta bizzarro del '500: Mariano Bonincontro da Palermo*, in *Archivio Stor. Sic.* n.s. 30 (1905), p. 51).

care che i molini e i paratori servivano anche per alcune fasi della manifattura della lana (6).

Uno studio che non ci risulta sia stato fatto finora è quello che concerne il regime giuridico dei molini in Sicilia (7). A nostro avviso tale problema presenta due aspetti: l'uno quello dei molini ad acqua e l'altro quello dei molini azionati da forza animale (non risulta infatti che nell'isola, almeno nel secolo decimosesto fossero diffusi molini a vento).

Il molino ad acqua sembra che, in quanto tale e dato il regime delle acque pubbliche vigente nel regno, possa farsi rientrare in certo senso nella categoria degli *iura regalia* (8): *non dubium est... universa huius Siciliae ultra Farum regni molendina et paratoria aquarum ex antiquis regni eiusdem statutis et consuetudinibus perpetuo observatis, ad ius tarenorum septem et granorum decem anno quolibet Regie Curie pro saltu aquarum ipsarum in perpetuum teneri* (9), scriveva nei primi del secolo decimosesto Giovan Luca Barberi. La misura di tale diritto è pari ad un augustale, a probabile riprova che esso risaliva almeno

(6) Una accurata indagine sui mulini ad acqua è stata condotta da A. GIUFFRIDA, *Permanenza tecnologica... del mulino ad acqua siciliano* in *Archivio Storico per la Sicilia orientale* (LXIX, 1973, 2).

(7) L'argomento è stato però affrontato dal GIUFFRIDA nella comunicazione di cui alla precedente nota.

(8) Nei capitoli 58 e 59 delle Consuetudini di Palermo era permesso ai cittadini di poter fare i molini « *in solo proprio nulla proinde Curie licentia postulata* ».

(9) *I feudi del Val di Mazara* a cura di G. SILVESTRI in *Documenti per servire alla storia di Sicilia* (Società Sic. di Storia Patria), s. I, XII (Palermo 1888), p. 597.

al periodo svevo. Nell'epoca che ci interessa l'imposta era costantemente fissata in un'onza, il che conferma che, anche in Sicilia, aveva preso consistenza quel fenomeno comunemente noto come rivoluzione dei prezzi.

I molini ad acqua potevano essere *de membris et iuribus* delle Secrezie (organi statali che amministravano tributi indiretti, redditi derivanti dagli *iura regalia* e alcuni beni immobili della Regia Corte); nei *baronum privilegiis* i molini venivano considerati di norma *res reservata* (10). D'altra parte, e l'argomentazione *a contrario* che se ne deduce ci sembra valida, in alcuni privilegi feudali venivano espressamente concessi anche acque e molini, che, in tali casi, venivano ad essere compresi tra i diritti baronali (11).

Ma un'altra limitazione doveva in alcuni casi esistere ed era connessa con la gabella della molitura, imposta in quasi tutti i paesi della Sicilia. I cittadini e gli abitanti di un dato centro dovevano macinare il loro frumento nei molini siti nelle università e nelle terre di appartenenza, al

(10) G. L. BARBERI, *I feudi del Val di Demina*, ivi s. I, VIII (Palermo 1886), pp. 162, 313, 338.

(11) In un documento del 1513 relativo alla amministrazione dei beni feudali sequestrati di Bartolomeo de Juvenio, ad esempio, l'amministratore dell'interessato, che era in quel momento bandito, chiedeva al Vicerè licenza di potere effettuare alcuni contratti di censo con privati: la licenza veniva concessa per terre, vigne, giardini ma non per i *saltus molendinorum*, li quali — diceva il Vicerè — *non ponno conchediri li baruni di lu regnu quia est regie curie riservatu et quandu alcuno volissi fari molino lu remandiriti ad nui*. ARCH. DI STATO DI PALERMO (d'ora in poi A.S.P.) R. Cancelleria, reg. 239 c. 232 v°) Cfr. A.S.P., *Cons. Reg. Patr.* f. 215 c. 76 riportato a p. 129 ss.

fine di non sottrarre ad esse il reddito dell'imposta. La situazione, a quanto pare, era analoga sia nelle terre demaniali nei confronti dell'organo pubblico (statale o comunale) sia in quelle baronali nei confronti dell'amministrazione signorile. Non risulta però che fosse generalizzato in modo costante l'uso di una proprietà esclusiva degli apparati molitori da parte dello Stato o del feudatario, come del resto è provato dal gran numero di licenze per nuove costruzioni concesse in ogni tempo a privati, il che porta ad escludere l'esistenza di un monopolio in senso proprio. Alcuni documenti peraltro sembrano provare che in qualche luogo e per qualche periodo il signore feudale era in realtà il solo proprietario di molini (12).

(12) Non infrequenti erano le liti tra abitatori delle terre e signori che ne avevano il possesso feudale in materia di diritto proibitivo dei mulini. Alcuni patti feudali contemplavano espressamente la materia stabilendo che ove i mulini baronali (per i quali comunque era dovuto alla Regia Corte il diritto di salto d'acqua e per la cui installazione era necessaria la licenza viceregia) fossero sufficienti e non carenti di acqua, gli abitatori erano obbligati a portarvi il loro grano; se le predette condizioni non si verificavano erano invece liberi di andare dove volevano: in merito si veda, fra l'altro: A.S.P. *Conservatoria*, del R. Patrimonio f. 81 c. 58 (per Pietraperzia); ivi c. 133 (Cammarata); *Conservatoria R.P.* f. 91 c. 137 v°; R. *Cancellaria* reg. 231 c. 825 (Ucria); A.S.P. *Archivio Trabia* vol. 91 cc. 169; 232; 343 (Mussomeli); ivi vol. 451 cc. 50; 431; 451 (Militello) Cfr. pure G. SORGE, *Mussomeli dall'origine all'abolizione della feudalità*, (Catania 1910-1916) I p. 315; II pp. 162, 266. Dalla cortesia di H. Bresc abbiamo avuto l'indicazione di documenti dell'archivio della Corona de Aragona (*Cancelaria* 1.2849 c. 188 v°) da cui risulta che i vassalli avrebbero potuto andare a macinare e a battere panni in molino e paratore diversi da quelli del signore solo se fosse stata provata una loro maggiore utilità. Cfr. pure ivi 1.2846 c. 232 v°.

Diversa invece sembra sia stata la situazione giuridica dei molini azionati da forza animale, per l'impianto dei quali non risulta fosse necessaria una particolare licenza e che godevano di fatto di esenzione fiscale nei confronti della gabella della macina, sempre che si trattasse di attrezzature destinate ad esclusivo uso familiare — (cosa che in realtà permetteva a molti contribuenti di evadere con relativa facilità (13).

Va inoltre rilevato che nel linguaggio dei documenti siciliani, i molini azionati da forza animale vengono indicati per lo più con il termine della bassa latinità *centimolus* (*cintimolus* o *centimulus*) che, secondo il Du Cange, vale *molendinum*, ma che negli stessi esempi riportati da quell'autore, si riferisce con chiarezza solo al tipo di attrezzature. Il vocabolo venne recepito nel dialetto siciliano e questa è la definizione che ne dà il Pasqualino nel suo dizionario: « *cintimulu*, strumento che serve per macinare il grano e si gira con giumenti »; il Mortillaro ne dà una definizione analoga (14).

(13) Sulla gabella della macina e sulla particolare situazione di franchigia dei centimoli si veda: *Siculae sanctiones* a cura di N. GERVASIO (Palermo 1750-1758) IV p. 34 ss.; p. 453 ss.; 461. Un documento del 1521 (A.S.P. *Tribunale R. Patrimonio - Lettere viceregie e dispacci patrimoniali* reg. 251 c. 461) affermava la esistenza di una *antiqua consuetudine et observancia che li patruni di li molinelli et gintimoli chi machinano ad bracza may pagaru raxuni alcuna di gabella... né cosa iusta è di pagari machinando ad bracza per la sterilitati di lo tempo*. Nella legislazione angioina per il regno di Napoli gli animali destinati ai centimoli non potevano essere sequestrati. V. DU CANGE alla voce *centimolus*.

(14) M. PASQUALINO, *Vocabolario etimologico siciliano italiano e latino*, (Palermo R. Stamperia 1785-1795): l'A. postula una derivazione latina del termine e ne costruisce una fantasiosa etimologia da

È da notare però che anche nelle fonti documentarie la identità *centimolus seu molendinum* si riscontra frequentemente e non è sempre facile operare una distinzione.

Il problema più importante che si poneva in merito alle necessità della molitura sembra essere stato quello della relativa scarsità delle acque correnti indispensabili per l'alimentazione dei normali molini ad acqua (15). Sarebbe interessante in proposito, attraverso un esame analitico e critico delle innumerevoli richieste di licenza per la costruzione di molini ad acqua, stabilire le località nelle quali tale problema non si poneva; ed ancora più interessante sarebbe — e forse in ciò potrebbe essere utile anche l'esame della documentazione fiscale e dei riveli — effettuare uno studio sulla geografia delle acque correnti e puntualizzarne le variazioni di regime nelle diverse zone.

Il più antico documento esaminato nel corso della presente ricerca relativo a nuova invenzione nel campo della molitura è del 1519 e riguarda molini ad acqua. Un domenicano, frate Petro de Costancio, rendeva noto di aver trovato *novo ingegno et nova invencioni di fari uno*

cinctum, perché a questa macchina si lega il mulo. Più probabile appare invece la derivazione proposta dal ROHLFS nel *Lexicon graecanicum Italiae inferioris*, dal vocabolo greco composto dal verbo spingere e dal sostantivo mola. V. MORTILLARO, *Nuovo dizionario siciliano-italiano*, (Palermo 1838) dà la seguente definizione: « macchina che serve a macinare grano e biada e si fa muovere da' giumenti ».

(15) C. TRASELLI. *La siccità in Sicilia nel secolo XVI*, in *Rivista di storia dell'agricoltura*, 1 (1970). Lo studio riguarda soprattutto la prima metà del '500.

o più molini *cum qualsivogla acqua morta di subta terra... cosa nova et excellentissima a vidiri et intendiri* (16). Il richiedente metteva in rilievo l'utilità della sua scoperta, che avrebbe potuto essere adoperata in pace ed in guerra anche dentro i castelli e per scopi diversi da quelli della molitura, come ad esempio il sollevamento di acque per alimentare fontane o per irrigare terreni.

È assai interessante notare come già in questo primo documento si trovi uno dei motivi ricorrenti proposti dagli inventori e cioè quello di rendere autonomi i castelli e i luoghi fortificati con attrezzature proprie. Qualche volta furono addirittura proposti strumenti molitori trasportabili, da usare anche sulle navi (17). Come si vede l'invenzione di Pietro de Costancio riguardava soprattutto i sistemi di sollevamento delle acque ed è importante rilevare che la data del documento è assai antecedente alla comparsa e alla diffusione delle opere di G.B. Della Porta, di A. Ramelli, del Besson e della versione latina di Erone Alessandrino.

Una lettera viceregia del 1546 (18) diretta a tutti gli ufficiali delle città, ai nobili e ai funzionari dello Stato, metteva in rilievo quanto fosse *profiguo et utile haversi... centimuli di macinari grani et maxime per li citati, lochi et terri dove non è copia di aqui* e quindi quanto fosse giusto che coloro i quali *trovassiro novi modelli et formi*

(16) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 261 c. 314 (riportato a p. 121). L'indicazione ci è stata cortesemente fornita dal prof. Trasselli.

(17) A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 357 c. 228.

(18) A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 287 c. 269 v°.

di centimuli et molini senza acqui di machinari venissero aiutati ed incoraggiati dallo Stato. Per tal motivo veniva concessa al magnifico Antonino di Barna, dottore *in utroque*, ed ai suoi eredi e successori la tutela di una invenzione di un nuovo modello di centimolo, migliore di quelli in uso nel Regno, mediante la esclusiva per venti anni, proibendo a tutti di produrre attrezzature eseguite secondo *lo disegno et modello* del predetto di Barna, sotto pena della confisca e del pagamento di mille ducati. Gli strumenti sequestrati sarebbero stati assegnati all'inventore, la pena pecuniaria versata al regio fisco. È questo uno dei pochissimi casi in cui si parla di presentazione alle autorità di un progetto, del quale peraltro non è rimasta alcuna traccia.

Dieci anni dopo, nel 1556, il magnifico Pietro Antonio Chancardo, da Nicosia, otteneva privativa decennale per la realizzazione di un *chintimulo* di ferro azionato da forza animale (18 bis).

Al sistema della moltiplica sembra fosse ispirata l'invenzione di un tal Giulio Cimighi, senese, il quale *non sine magno labore et studio* aveva progettato *genus quoddam molendini trium rotarum et aliarum duarum minorum circa que maiores earum vertuntur argatilarum vulgo nuncupatarum et unius mole que equi sive muli tantum unius viribus aptata*, macinava una notevole quantità di frumento. Egli otteneva dal Re privilegio di esclusiva dato a Madrid nel 1565 ed esecutoriato in Sicilia nel 1566 (19). Questo docu-

(18 bis) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 377 c. 62 v°.

(19) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 415 c. 181 v°.

mento appare eccezionale sia per l'autorità da cui promanava (di norma era il Vicerè a concedere la licenza e la privativa), sia perché conteneva una sommaria descrizione dell'apparato.

Pure forestieri erano lo spagnuolo Teglio de Lison (20) e il magnifico Vincenzo Bosso (21), napoletano, anch'essi inventori di centimoli adatti ad essere utilizzati nei castelli e nelle fortezze in caso di guerra. Il secondo, inoltre, aveva progettato un sistema per migliorare la resa dei molini ad acqua, analogo a quello di cui si proclamava più tardi scopritore il palermitano Vincenzo Abbate (22).

Un altro palermitano, Michele de L'Abruzza (o Abruczo) nel 1573 rendeva noto di essere in grado di realizzare un nuovo modo di fare *molini macinanti senza acqua che*, con una bestia, *per la velocità del curso de li roti et moli*, avrebbero addirittura macinato venti salme di frumento, lavorando ininterrottamente di giorno e di notte, di contro alle sei o otto salme che poteva normalmente macinare un molino ad acqua (23).

Perfino il *polverista* del Castello a mare di Palermo, lo spagnuolo Pietro Navarro, proponeva ripetutamente (nel 1573 e nel 1576), l'invenzione di *un ingegno di molino seu centimulo di fari farina dentro città, terre et luochi del regno con poca dispesa et grande beneficio de regnicoli et*

(20) *ivi* reg. 419 c. 159.

(21) *ivi* reg. 414 c. 248.

(22) *ivi* reg. 438 c. 454; *Protonotaro del Regno*, reg. 345 c. 296 v°.

(23) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 441 c. 219; reg. 448 c. 226; *Protonotaro del Regno*, reg. 347 c. 203; reg. 351 c. 131 v°.

habitatori... del modo et forma che inventò et riuscio l'ingegno della polvere (24).

Nel 1576 un tal capitano Galeazzo La Porta, piacentino, presentava una istanza per la concessione di licenza e privativa per una interminabile serie di invenzioni applicabili ai campi più disparati, dall'agricoltura alle opere di alta ingegneria idraulica (25). Egli fra l'altro affermava di essere capace di porre in opera *una nova inventione di molini che con la medesima acqua che hanno al presenti maciniranno il doppio et ...li detti molini finito che avranno di macinari... la farina restirà cirnuta de una banda et la caniglia di un'altra, grossa o minuta secondo che vorranno*.

Nell'anno successivo, il 1577, le istanze per la concessione di private per invenzioni di molini furono numerose: i fratelli Simone e Fulvio Gruga da Urbino comunicavano di aver *ritrovato una inventioni... utili et comoda a tutti quei populi che per mancamento di acqua et di vento patissiru di machinatu* e, sapendo che era nell'indole del Vicerè, *aiutari et favoriri i belli ingegni* chiedevano ed ottenevano esclusiva per il lungo termine di quindici anni a favore del loro congegno che avrebbe dovuto macinare in un giorno e in una notte tanto da dar da vivere a *duimilia et cinquecento persone et forse più* (26).

(24) A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 347 c. 101 v.; *R. Cancelleria*, reg. 450 c. 197 v°. Il Navarro ottenne una nuova privativa ancora nel 1592 V. doc. riportato a pag. 131.

(25) V. doc. a pag. 241.

(26) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 452 c. 404; *Protonotaro del Regno*, reg. 357 c. 302.

Pietro di Trevigno, invece, si limitava a proporre un altro tipo di molino che con *lo travaglio de un homo di continuo* avrebbe molito tanto frumento da sostenere quattrocento uomini; lo strumento avrebbe inoltre dovuto avere dimensioni assai ridotte (*non occupirà più di una canna di terreno in quatro*) e avrebbe potuto essere adoperato in navi, galere, campagna, castelli et *fronteri* (27).

Paolo Saracino prometteva, invece, di realizzare una *nova fogia et inventione di molini et centimuli il quale centimulo sarà con due bestie et macinerà quattro salme il giorno...; et ancora uno novo modo di molino di acqua senza caduta in terra piana dove ce ne risulterà grandissimo utile, beneficio et comodità alli città et luoghi del regno et cussì anco per le fortezze* (28).

Perfino un personaggio di spicco come Scipione di Castro, l'avventuroso e già celebre autore del *Tesoro politico* e degli *Avvertimenti* a Marco Antonio Colonna (29), che del resto non era nuovo ad attività tecniche nel campo dell'ingegneria idraulica, si offriva, insieme ad un tale Ambrogio Bizozero, inconfondibilmente milanese, di mettere in opera alcune invenzioni, fra cui nuovi molini, centimoli e filatoi

(27) A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 357 c. 228; *R. Cancelleria*, reg. 452 c. 334 v°.

(28) A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 357 c. 334; *R. Cancelleria*, reg. 452 c. 493.

(29) C. GIARDINA, *La vita e l'opera di Scipione di Castro*, (Palermo 1931); A. SAITTA, *Avvertimenti di Scipio di Castro a Marco Antonio Colonna quando andò Vicerè di Sicilia*, (Roma 1950).

per lino, lana e seta (30). Non è escluso che il di Castro abbia agito come prestanome dell'altro.

Nell'anno successivo, il 1578, un tal Iacobo Bulano, da Catania, *trovandosi agravato di octo figli tra mascoli et femine, di moglie et famiglia, ingegnandosi con virtù di ritrovare modo quelli sustentare, habilmente con desiderio di fare provecho et utilità alla casa sua et alla republica* riteneva di esser riuscito a trovare, con la grazia di Dio, *uno ingegnioso ministero et novo modo di macinare senza acqua con mulo o altri animali, quale è diverso di tutti quelli modi et exercitii... in uso et è tal maraviglioso che cede la somma che hoggi li altri macinano al triplicato* (31). Pur avendo ottenuto l'esclusiva per dieci anni, lo stesso Bulano, nel 1581, tornava a proporre un nuovo molino *con artificio di diversi roti grandi et piccoli che voltano perpendicolarmente alla franceschina senza acqua o con acqua, senza vento con animali o con homini*; egli precisava che *dicto magisterio era acto ad augmentare forza et velocità alli molini de acque* già esistenti e che il congegno sarebbe stato utilizzabile per il sollevamento delle acque per mettere in moto mole per metalli, per fare macine di trappeti per cannamele e così via (32). Ci pare significativo il fatto che il concessionario del privilegio del 1578 abbia avanzato una nuova istanza dopo soli tre anni

(30) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 452 c. 206; Protonotaro del Regno, reg. 357 c. 140 v. doc. a p. 153.

(31) A.S.P., Protonotaro del Regno, reg. 361 c. 149 v° V. doc. a p. 124.

(32) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 466 c. 59 v° v. doc. a p. 126.

e quindi assai prima della scadenza dei termini in quel primo documento fissati: è probabile che egli non avesse potuto in pratica costruire i suoi molini e che pertanto avesse perduto il diritto a suo tempo concesso. Non sappiamo se la nuova proposta riguardi lo stesso strumento perfezionato o meno o se invece si riferisca ad una invenzione nuova.

Sempre nel 1578 Giovan Giacomo Salem avendo *inventato et fatto uno molino il quale colla fatica di doi cavalli o vero mule nel modo che vanno le altre centimole ordinari, macina tra di et notte 40 tumole di grano della misura napoletana* ne otteneva privativa per dieci anni (33). L'anno successivo due soci, Simone Gengha e Baccio Maroncelli, di evidente origine non siciliana, proponevano una nuova invenzione che avrebbe permesso, senza uso di acqua corrente, di macinare, di segare legnami, fare ferriere e pestare polvere (34).

Siciliano invece sembra essere stato il magnifico Bernardo Salerno, cittadino trapanese, che nel 1580 avanzava richiesta di esclusiva per un nuovo *molino seu gentimolo* azionato da forza animale, da lui già sperimentato (35); e siciliani dovevano essere pure altri due richiedenti anche essi decorati dall'appellativo di magnifici, Vincenzo di Nohara e Ottavio Seidita, i quali nello stesso anno rinnovavano una istanza, di cui non si ha precedente notizia, per

(33) A.S.P., R. Cancelleria, reg. 456 c. 488 v°.

(34) *ivi* reg. 459 c. 552 v°.

(35) *ivi* reg. 463 c. 487 v°.

ottenere licenza di fabbricare in esclusiva un nuovo molino *senza curso d'acqua* (36).

Gelormo Gomez Pingitore, nel 1581, avendo *con grandissimo travaglio di spirito... ingenuamente trovato un nuovo modo di centimoli seu molini non mai visti né usati in questo Regno et forsi in nissuna parte del mondo* otteneva privativa per nove anni (37); nel 1583 Andrea e Pietro Gomes, padre e figlio, avanzavano una richiesta di eguale tenore (38).

Nel 1585 compare tra gli inventori un altro personaggio notissimo e di alto rilievo, l'ingegnere Camillo Camilliani, celebre per aver progettato la rete di torri per la difesa costiera dell'isola. Egli non disdegnava di chiedere licenza ed esclusiva per un molino di sua invenzione (39). Sempre nello stesso anno Francesco Capuano da Nicosia avanzava un'altra richiesta del genere (40).

Nuovo artificio di molini azionati da forza animale proponevano, nel 1587, Cola Vincenzo Cremona e Bartolomeo de Taranto, da Caltagirone, i quali richiedevano non solo licenza ed esclusiva, ma anche agevolazioni per il reperimento e la occupazione dei luoghi in cui erigerli (41).

(36) *ivi* reg. 462 c. 522.

(37) *ivi* reg. 466 c. 79 v°.

(38) *ivi* reg. 473 c. 303.

(39) *ivi* reg. 481 c. 287; *Protonotaro del Regno*, reg. 386 c. 531; *Conservatoria R. Patrimonio*, f. 205 c. 277 v°; il testo del documento è a p. 128.

(40) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 489 c. 97 v°; *Protonotaro del Regno*, reg. 389 c. 144 v°.

(41) A.S.P., *R. Cancelleria*, reg. 498 c. 26 v°.

Nel 1589 i giurati di Messina, come già nel 1546, ottenevano che per nove anni nessun altro, eccetto i nobili Sigismondo e Giovan Battista Scarpelli, che ne erano gli inventori, potesse adoperare un centimolo il quale, girando con una mula, producesse ogni giorno il doppio della farina prodotta con le attrezzature tradizionali (42). L'anno successivo, un tal Blasio de Lauro, dichiarava di aver perfezionato e messo in grado di funzionare un nuovo genere di molino ad acqua che era stato inventato, ma non realizzato, dieci anni prima da un tal di Leone, il quale evidentemente non aveva sfruttato la sua scoperta (43).

Ancora invenzioni di centimoli proponevano invece Antonino Giordano nel 1592 (44) e il dottor Scipione Ribiba, cittadino di Catania *per ductionem uxoris* nel 1604 (45). In totale le licenze e le esclusive per nuove invenzioni di molini e centimoli passate finora in rassegna sono poco meno di trenta, concentrate in massima parte tra il 1572 e il 1592.

È significativo il fatto che tra il 1592 — anno di grandissima carestia — ed il 1604 non si siano rinvenuti documenti riguardanti invenzioni di attrezzature molitorie e che anche le richieste di licenza di impianto per molini ad acqua siano molto più scarse rispetto agli anni precedenti. Va inoltre rilevato che dai sondaggi effettuati nelle fonti posteriori (per tutta la metà del seicento) sembra che

(42) *ivi* reg. 503 c. 196.

(43) *ivi* reg. 508 c. 199.

(44) *ivi* reg. 522 c. 165.

(45) *ivi* reg. 576-577 c. 103.

questo genere di attività abbia subito una notevolissima stasi: solo nel 1653 infatti un tal Francesco Magliocco da Trapani (46) avanzava richiesta di privativa per un centimolo nuovo mosso da forza animale; ma come si è già detto la ricerca da noi condotta per il periodo posteriore all'anno 1600 non è stata approfondita come la precedente.

(46) A.S.P., *Conservatoria R. Patrimonio*, f. 365 c. 46 v°